



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Irene Scordamaglia	- Presidente -	Sent. n. sez. 87/2026
Paola Borrelli		CC - 16/01/2026
Michele Cuoco		R.G.N. 35286/2025
Pierangelo Cirillo	- Relatore -	
Carlo Renoldi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone
nel procedimento a carico di:



avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Crotone

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha
chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 13 ottobre 2025 dal Tribunale di Crotone, che non ha convalidato l'arresto, per il reato di rissa aggravata, di [REDACTED] di [REDACTED] e di [REDACTED] operato dagli agenti della Polizia di Stato il 12 ottobre 2025, all'interno del Centro di accoglienza per immigrati di [REDACTED]. Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale, avanzata dalla Procura di Crotone contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto e alla presentazione degli arrestati per il giudizio direttissimo, e ha restituito gli atti al pubblico ministero, senza procedere al giudizio.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre il Procuratore della Repubblica di Crotone.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 558 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza con la quale il Tribunale ha restituito gli atti al pubblico ministero, senza procedere al giudizio, sarebbe abnorme.

Rappresenta che il Tribunale, dopo avere negato la convalida dell'arresto, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, senza previamente verificare se vi fosse il consenso delle parti a procedere comunque nelle forme del giudizio direttissimo. Così operando, avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 558, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, in caso di mancata convalida dell'arresto, il giudice deve procedere al giudizio direttissimo, qualora l'arrestato e il pubblico ministero vi consentano. L'omessa verifica del consenso delle parti avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento, che integrerebbe un vizio di abnormità.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen.

Rappresenta che il Tribunale non ha convalidato l'arresto, ritenendo che non sussistesse il requisito della quasi flagranza del reato. Nella specie, gli arrestati erano stati tratti in arresto dalla polizia giudiziaria, subito dopo aver ricevuto una segnalazione telefonica del personale infermieristico del Centro di accoglienza, che riferiva di tre soggetti che presentavano lesioni conseguenti a un'aggressione. A seguito della telefonata, gli agenti si erano recati sul posto e avevano rinvenuto due soggetti in infermeria, mentre un terzo era stato trasportato in ospedale.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che il presupposto della quasi flagranza del reato di rissa aggravata non potesse fondarsi sulla mera constatazione delle lesioni



riportate dagli indagati, qualificandole come dato neutro e privo di valenza individualizzante. Ha, poi, ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dal personale infermieristico e inutilizzabili, in sede di convalida di arresto, le dichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria, senza la presenza del difensore e delle garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale, sostenendo che essa si porrebbe in contrasto con la nozione di quasi flagranza, la quale non richiede la diretta percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria, né l'immediata sorpresa dell'autore nell'atto di commettere il reato, essendo invece sufficiente che l'indiziato venga colto con cose o tracce dalle quali appaia, con elevata probabilità, che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La valutazione, invero, si fonderebbe sull'errata affermazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria. In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare una pluralità di elementi oggettivi, quali le evidenti lesioni accertate, il rinvenimento degli indagati presso l'infermeria nell'immediatezza dei fatti e la segnalazione del personale sanitario circa un'aggressione appena consumata.

Apparente sarebbe la motivazione in ordine mancanza delle esigenze cautelari, essendo stata ancorata unicamente all'incensuratezza e alla contenuta lesività delle condotte.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [REDACTED], per [REDACTED] ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso contro l'ordinanza di non convalida dell'arresto e di restituzione degli atti al pubblico ministero deve essere rigettato, mentre l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare deve essere qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.



1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Secondo il ricorrente, sarebbe abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale ha restituito gli atti al pubblico ministero, senza previamente verificare l'eventuale consenso delle parti a procedere al giudizio.

In assenza di una definizione normativa, i caratteri della abnormità si trovano delineati in plurime decisioni della Corte di cassazione e possono essere sintetizzati come segue sulla scorta dell'ultima decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, D.L., Rv. 287607).

L'abnormità è "strutturale" quando il provvedimento del giudice costituisca espressione di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carezza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge e, dunque, in una situazione di "carezza di potere in concreto".

L'abnormità, invece, è "funzionale" quando il giudice abbia esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non quando il provvedimento abbia comportato solo un regresso del procedimento a un grado o a una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento (cfr. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

Ebbene, nel caso di specie, è evidente come non ci si trovi di fronte ad alcuna delle cause di abnormità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto il profilo strutturale, deve essere escluso che il provvedimento contestato costituisca espressione di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale o manifestazione di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti, atteso che la restituzione degli atti al pubblico ministero, nel caso di mancata convalida, è espressamente prevista dall'art. 558, comma 5, cod. proc. pen., lamentandosi, infatti, il ricorrente della sola mancata verifica dell'eventuale consenso delle parti a procedere al giudizio direttissimo.

Quanto al profilo funzionale, basti osservare che l'ordinanza contestata non comporta alcuna stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo. Né rileva, ai fini dell'abnormità, la dedotta regressione del procedimento, atteso che



il pubblico ministero può tranquillamente proseguire le indagini e anche esercitare l'azione penale, senza incorrere nel compimento di alcun atto nullo.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Le motivazioni del provvedimento di non convalida dell'arresto, invero, si basano non su un'errata nozione della quasi flagranza, come sostenuto dal ricorrente, ma su una differente valutazione degli elementi posti dalla pubblica accusa a base della ricostruzione dei fatti.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che le ferite riportate non abbiano «carattere individualizzante, ossia non identifichino di per sé l'autore (attivo) del reato di rissa», e che la ricostruzione dell'intera vicenda derivi unicamente dalle dichiarazioni rese dagli arrestati, che, tuttavia, non sono utilizzabili, in quanto rese su sollecitazione della polizia giudiziaria. Il giudicante ha spiegato le ragioni per le quali non riteneva sussistente una libera scelta degli indagati di riferire i fatti: agli arrestati risultavano essere state rivolte direttamente le domande (come riferito dall'ispettore [REDACTED]) e le stesse erano risultate veicolate mediante utilizzo del software "[REDACTED]", posto che i tre feriti né parlavano né comprendevano l'italiano. Circostanza quest'ultima che, da un lato, confermava la scarsa spontaneità delle dichiarazioni rese e, dall'altro, faceva sorgere il dubbio sull'esatta comprensione di quanto riferito dagli arrestati.

Il Tribunale, poi, ha ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dal personale infermieristico, che si era limitato a riferire che i tre soggetti riportavano delle ferite a seguito di aggressione, senza però fornire alcuna indicazione specifica circa il momento di consumazione e la dinamica del fatto.

Va, peraltro, rilevato che il Tribunale, in ogni caso, ha rilevato che «trattasi di arresto facoltativo e che lo stesso non era stato correttamente esercitato», atteso che – in considerazione dello stato di incensuratezza degli arrestati, dell'assenza di carichi pendenti e della natura lieve delle lesioni riportate – non poteva ritenersi configurata quella gravità del fatto o quella pericolosità dei soggetti richiesta dall'art. 381 cod. proc. pen.

Il secondo motivo di ricorso, dunque, si presenta anche generico, perché non si confronta con queste ultime argomentazioni, che, di per sé, avrebbero giustificato la non convalida dell'arresto.

1.3. Il terzo motivo non è scrutinabile da questa Corte.

Invero, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6229



del 06/10/2015, Rv. 266049; Sez. 3, n. 20790 del 06/03/2014, Rv. 259180; Sez. 3, n. 39630 del 27/09/2007, Rv. 237934).

Occorre, dunque, qualificare come appello ex art. 310 cod. proc. pen. l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Crotone avverso l'ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare.

2. Il ricorso contro l'ordinanza di non convalida dell'arresto e di restituzione degli atti al pubblico ministero, pertanto, deve essere rigettato, mentre l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale deve essere qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero contro l'ordinanza di non convalida dell'arresto e di restituzione degli atti al pubblico ministero. Qualificata l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 16 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Irene Scordamaglia

